## L.R. 31.01.2012 n. 7 - modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 agosto 1996 n. 23 Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

## Art. 2 bis - Famiglie regoliere. (abrogato)

1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno il diritto di raccolta dei funghi epigei, senza alcuna limitazione di confini e termini tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, percorrendo l'intera proprietà regoliera. (5)

## Art. 3 - Limiti di raccolta.

- 1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
- a) Agrocybe aegerita (pioppini);
- b) Amanita caesarea (ovoli);
- c) Boletus gruppo edulis (porcini);
- d) Calocybe gambosa (Tricholoma georgii) (fungo di S. Giorgio, prugnolo);
- e) Cantharellus cibarius (finferlo, gallinaccio);
- f) Catharellus lutescens (finferla);
- g) Clitopilus prunulus (prugnolo):
- h) Clitocybe geotropa;
- i) Craterellus cornucopioides (trombetta da morto);
- j) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo);
- k) Morchella tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (spugnola);
- 1) Polyporus paes-caprae;
- m) Tricholoma gruppo terreum (morette);
- n) Russula virescens (verdone).
- 2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
- 3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
- **4.** Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
- 5. È vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.
- **6.** Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

## "Art. 3 - limiti di raccolta (legge 7/2012)

- 1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. I delle seguenti specie:
- a) Agrocybe aegerita (pioppini);
- b) Amanita caesarea (ovoli);
- e) Boletus gruppo edulis (porcini);
- d) Calocybe gambosa (Tricholoma georgii) (fungo di S. Giorgio, prugnolo);
- e) Cantharellus cibarius (finferlo, gallinaccio);
- f) Catharellus lutescens (finferla);
- g) Clitopilus prunulus (prugnolo);
- h) Clitocybe geotropa;
- i) Craterellus cornucopioides (trombetta da morto);
- j) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo);
- k) Morchella tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (spugnola);
- l) Polyporus paes-caprae;
- m) Tricholoma gruppo terreum (morette);
- n) Russula virescens (verdone).
- 2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
- **3.** La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
- **4.** Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
- 5. È victata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.
- **6.** Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.